



IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI HA PRECEDUTO DI POCO QUELLO PER I DOCENTI

Un ritorno al passato

di Fabrizio Reberschegg



Nel codice di comportamento per la Dirigenza si manifesta la visione della scuola e della pubblica amministrazione che il governo intende imporre.

Nel Contratto Nazionale di lavoro per l'area V della Dirigenza scolastica è stato inserito il codice disciplinare riferito ai dirigenti scolastici, codice con specifiche prerogative inerenti la funzione all'interno dell'amministrazione scolastica che modifica per i dirigenti il codice di comportamento allegato al CCNL scuola 2006-2009 comune a dirigenti, docenti e ATA **in ottemperanza con il dettato del D.igs 165/2001 e D.igs. 150/2009 (decreto Brunetta).**

E' un provvedimento importante perché definisce in modo sempre più lampante la visione della scuola e della pubblica amministrazione che il governo intende imporre, anche con una colpevole connivenza di ampi settori dell'opposizione. **Il modello è di natura gerarchica tradizionale, piramidale con a capo l'amministrazione statale centrale (Ministero) e periferica (USR). Un ritorno al passato** che ridefinisce il concetto di autonomia scolastica **riducendo il ruolo dei dirigenti** da elemento apicale a componente strumentale e funzionale della volontà amministrativa e politica del governo. Da ciò può pericolosamente derivare una ulteriore limitazione del ruolo del docente che potrà essere interpretato da alcuni dirigenti come semplice esecutore di programmi, progetti, indicazioni, regolamenti, circolari, con caratteristiche di subalternità impiegate rispetto al ruolo del dirigente.

Nel codice approvato sono previste sanzioni pecuniarie, la sospensione dal servizio e nei casi più gravi la risoluzione del contratto di lavoro.

Il dirigente viene interpretato dal ministero come una sorta di guardiano dell'amministrazione in merito all'applicazione dei provvedimenti ministeriali, delle norme contro l'assenteismo e dei provvedimenti disciplinari contro il personale della scuola macchiatosi di inadempienze contrattuali e comportamentali. Il ruolo caporalesco, premiato con un riconoscimento stipendiale ben maggiore di quello dei docenti, viene purtroppo interpretato da molti dirigenti con passivo comportamento acritico e con una propensione a dimostrarsi più realisti del re per evitare di incorrere in critiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi superiori. Tutto ciò aggravato dal fatto che i dirigenti sono direttamente competenti ad emanare sanzioni a carico del personale della scuola per le infrazioni punibili fino a 10 giorni di sospensione. **Nel codice addirittura vengono sanzionati i dirigenti che non si attivano nell'intraprendere provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale inadempiente.**

Ciò detto, ci pare giusto evidenziare che nel codice appaiono alcuni elementi di possibile tutela nei confronti dei docenti, per i quali (e per il personale ATA) rimane vigente il codice di comportamento allegato al CCNL 2006-09.

E' sanzionabile "la condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi". **Ciò significa che comportamenti offensivi, denigratori e generalmente scorretti contro i docenti possono e debbono essere sanzionati.** Per fare questo è bene che i docenti interessati facciano verbalizzare le espressioni scorrette se espresse negli organi collegiali o siano in grado di avere testimoni del fatto scorretto addebitabile al dirigente.

Sono sanzionabili "le minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti". Anche in queste situazioni è necessa-

rio che vi siano adeguate e circostanziate testimonianze.

E' sanzionabile "l'inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti". E' un fatto positivo che finalmente il dirigente nella sua qualifica di responsabili della sicurezza si debba fare carico di porre in essere tutte le norme stabilite dalla legge senza cercare di scaricare su altri tale onere. **Alcuni giornali hanno parlato di censura nei confronti dei dirigenti** poiché sono sanzionabili le "manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi della legge 300/1970. **Lo Statuto dei Lavoratori** stabilisce infatti che "i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi

Lunedì 8 novembre è stata emanata la **circolare ministeriale n. 88** recante "Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Nel testo si rinvergono alcuni passaggi che sono frutto di nostre richieste: **l'obbligo di motivazione e il rinvio al principio della libertà di insegnamento.**

Mentre viene introdotta la sospensione cautelare (che il DLG 150 Brunetta aveva abrogato) da parte del DS con una retribuzione pari al 50% dello stipendio tabellare (mentre in tutti gli altri comparti la sospensione cautelare non determina riduzione stipendiale). **Verso questa misura, resta ferma la nostra netta contrarietà** rispetto alla tesi avanzata dall'amministrazione secondo la quale sarebbe comunque sopravvissuta la possibilità di disporre la sospensione cautelare. Per questo le nostre sedi *provinciali garantiranno la necessaria assistenza, sia in sede civile che penale ai colleghi vittime di sanzioni ingiuste. (Si veda comunicato del coordinatore nazionale a pag.2).* **Nel prossimo numero, un'analisi dettagliata dei contenuti.**

dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge". **Il problema è quindi stabilire cosa si intenda per manifestazione ingiuriosa nei confronti dell'amministrazione.** Sembra evidente che è opportuno che il dirigente si astenga da pesanti attacchi critici contro l'amministrazione di appartenenza laddove siano di oggettiva e grave lesione dell'immagine dell'amministrazione e se ciò avvenga nello svolgimento della funzione, mentre il diritto di critica esterno, da privato cittadino, appare salvaguardato. Nel timore di esporsi tra interpretazioni contrarie provenienti da zelanti dirigenti regionali o nazionali sembra prevalere l'autocensura e sempre più frequentemente la censura verso i docenti che si azzardano a criticare i provvedimenti governativi. **Ricordiamo che il vigente codice di comportamento allegato al CCNL scuola ribadisce all'art.11 comma 2 che** "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione". Ma l'amministrazione non può, né deve essere identificata tout court nella classe di governo e nei suoi provvedimenti. La libertà di espressione consiste nell' esercitare una critica in positivo anche i provvedimenti dell'amministrazione per stimolarla ad un miglior funzionamento del servizio a tutela dell'interesse della collettività. **Altrimenti si cade in un vero e proprio regime di stampo fascista o stalinista.**

Invitiamo i colleghi che si trovano di fronte a presidi ottusamente zelanti a ribadire principi costituzionali di libertà di insegnamento e di libertà nel manifestare le proprie opinioni che non cadano nella diffamazione e nella critica calunniosa.

E' e sarà una battaglia di libertà alla quale confidiamo parteciperanno anche i tanti dirigenti che non intendono vendere la loro libertà di pensiero e la loro dignità professionale per un piatto di lenticchie.